

COMUNE DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 44 del Registro del 17/06/2020

Oggetto: Modifica aliquote approvate con delibera del Commissario Straordinario n. 39/2020 avente ad oggetto "Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) -Determinazione delle aliquote per l'anno 2020."

L'anno duemilaventi, addì diciassette del mese di Giugno, alle ore tredici e trentuno minuti nella sala delle adunanze del comune suddetto, il Commissario Straordinario:

N.O.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	SERGI Dott.ssa Marilena	X	

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Addì: 17/06/2020

Il Responsabile di Posizione Sebastiano D'Argento

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Addì: 17/06/2020

Il Responsabile di Ragioneria Sebastiano D'Argento

ATTESTAZIONE Ex art. 153, del D. Lgs. 267/2000

Si ATTESTA la regolarità contabile, la copertura finanziaria della

spesa e il relativo impegno.

Parere: Favorevole Data, 17/06/2020

> Il Responsabile del Servizio Finanziario Sebastiano D'Argento

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), che è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

Con la partecipazione del segretario generale signor Dott.ssa Esmeralda Nardelli.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamata la propria deliberazione n. 39 del 27 maggio 2020 avente ad oggetto: "Nuova Imposta municipale propria (IMU) – determinazione delle aliquote per l'anno 2020."

Riscontrato che il Ministero dell'Economia e Finanze ha indicato in sede di applicazione delle aliquote della nuova IMU 2020 che l'ente non può per l'anno 2020 e per i successivi aumentare l'aliquota dall'1,06 per cento all'1,14 per cento per gli immobili diversi dall'abitazione principale e che l'applicazione dell'aliquota assoggettata al 7,5 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 non è in linea con l'art. 1, comma 748, della legge n. 160 del 2019, il quale nel prevedere che all'abitazione principale c.d. di lusso si applichi l'aliquota ridotta dello 0,5 per cento, attribuisce al Comune la facoltà di diminuire tale aliquota sino all'azzeramento o di aumentarla solo sino alla misura dello 0,6 per cento;

Visti i commi 748 e 755 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

Ritenuto adequarsi alle indicazioni del Ministero dell'Economia e Finanze e ridurre l'aliquota delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, cosiddette di lusso,da 7,50 per mille a 6 per mille e disporre l'applicazione per gli immobili diversi dall'abitazione principale senza aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento;

Ritenuto, inoltre, che per effetto di tali modifiche il prospetto delle aliquote IMU 2020 approvato con propria delibera n. 39 del 27 maggio 2020 risulta essere il seguente:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.4 del Regolamento Comunale)	0
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	5,3
5	Immobili locati ad uso residenziale con contratto di locazione regolarmente registrato.	7,60
6	Aree fabbricabili	10,60

7	Terreni agricoli non esenti	10,60
8	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1
9	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	2,50

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lqs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Richiamato l'art. 1. comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il guale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliguote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.28, in data 28/11/2011;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Considerato che l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile finanziario, dott. Sebastiano D'Argento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1) di modificare, per quanto in narrativa esposto, per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
------	--------------------------	-------------------

Comune di Racale - Deliberazione n. 44/2020 del 17/06/2020
Oggetto: Modifica aliquote approvate con delibera del Commissario Straordinario n. 39/2020 avente ad oggetto "Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) -Determinazione delle aliquote per l'anno 2020."
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto. Firmato da: MARILENA SERGI --- Esmeralda Nardelli Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del nascaria anno 2020."

1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.4 del Regolamento Comunale)	0
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	5,3
5	Immobili locati ad uso residenziale con contratto di locazione regolarmente registrato.	7,60
6	Aree fabbricabili	10,60
7	Terreni agricoli non esenti	10,60
8	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1
9	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	2,50

2) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune dal 24/06/2020 al 09/07/2020, ai sensi dell'Art.124 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Il Responsabile del 1° Settore Dott. Elio Giannuzzi

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[] dichiarazione di immedia	ata eseguibilità (Art. 134,	comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi gg 10 dall'inizio della pubblicazione.